

Codice A1816B

D.D. 12 ottobre 2021, n. 2914

L.R. n. 4/2009 art. 14 lett. c) e s.m.i.-D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 art. 6 s.m.i.- Taglio del lotto boschivo comunale denominato "Bosco d'Arazza"-Istanza di Autorizzazione n. 2021/60257-Loc. Bosco d'Arazza in comune di Niella Tanaro (CN)-Proponente Comune di Niella Tanaro (CN)-Rettifica D.D. n. 2693/A1816B/2021 del 16/09/2021.



ATTO DD 2914/A1816B/2021

DEL 12/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: L.R. n. 4/2009 art. 14 lett. c) e s.m.i.–D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 art. 6 s.m.i.– Taglio del lotto boschivo comunale denominato “Bosco d’Arazza”-Istanza di Autorizzazione n. 2021/60257-Loc. Bosco d’Arazza in comune di Niella Tanaro (CN)-Proponente Comune di Niella Tanaro (CN)-Rettifica D.D. n. 2693/A1816B/2021 del 16/09/2021.

In data 27.07.2021 (prot. n. 35046/A1816B) è pervenuta tramite posta certificata del Dott. For. Giorgio Curetti l’istanza di Autorizzazione n. 2021/60257 con allegato il progetto per la realizzazione dell’intervento selvicolturale relativo al taglio del lotto boschivo comunale denominato “Bosco d’Arazza” - Loc. Bosco d’Arazza comune di Niella Tanaro (CN) – Proponente Comune di Niella Tanaro.

Con comunicazione In data 26.08.2021 (prot. n. 39756/A1816B) il tecnico progettista inviava una relazione integrativa nelle venivano approfonditi aspetti selvicolturali.

Con Determina Dirigenziale n. 2693/A1816B/2021 del 16/09/201 veniva autorizzato con prescrizioni l’intervento selvicolturale “Taglio del lotto boschivo comunale denominato “Bosco d’Arazza” - Istanza di Autorizzazione n. 2021/60257 - Loc. Bosco d’Arazza in comune di Niella Tanaro (CN) - Proponente Comune di Niella Tanaro (CN). Durante la stesura del documento per mero errore materiale veniva indicato il mappale n. 61 del foglio n. 6 anziché il mappale n. 81 del foglio n. 6 dei terreni iscritti al N.C.T. del comune di Niella Tanaro (CN).

Gli elaborati progettuali ed integrativi comprendono la Relazione tecnica con allegate le cartografie e il piedilista di martellata tutti a firma del tecnico progettista, in base ai quali è previsto l’intervento di che trattasi.

La gestione delle superfici boscate di proprietà del comune di Niella Tanaro non sono regolamentate

da un Piano Forestale Aziendale.

La “Relazione tecnica” e quella integrativa redatte dal tecnico incaricato Dott. For. Giorgio Curetti descrivono il popolamento come un governo misto con la componente ad alto fusto tendente alla fustaia disetanea. L'intervento selvicolturale proposto sarà un taglio a scelta colturale ai sensi dell'art. 21 del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. Gli obiettivi sono quelli di cercare di favorire l'affermarsi della rinnovazione e mantenere la valenza naturalistica-ambientale-paesaggistica del luogo.

Il concentramento e l'esbosco verranno effettuati mediante trattore e verricello sfruttando la viabilità esistente e dove la morfologia lo consentirà tramite l'apertura di vie temporanee di esbosco secondo quanto previsto dalla normativa.

L'Autorizzazione è resa esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza e sulla base delle indagini condotte dal tecnico progettista e non si riferisce ad aspetti connessi alla corretta funzionalità dell'intervento, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità. L'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto e con l'osservanza delle prescrizioni elencate di seguito.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D. Lgs. n. 34 del 03/04/2018;
- l'art. 14 lett. c) della L. r. n. 4 del 10/02/2009 s.m.i.;
- il Regolamento di attuazione dell'art. 13 della L. R. n. 4 del 10/02/2009 s.m.i., D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 art. 2 comma 2 lett. b) e art. 6 s.m.i.;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23;

determina

di autorizzare la rettifica della Determina Dirigenziale n. 2693/A1816B/2021 del 16/09/2011, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza sulla base delle indagini condotte dal professionista ed ai sensi della L.R. n. 4/2009 art. 14 e s.m.i. e del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 art. 6 s.m.i., il comune di Niella Tanaro (CN) ad effettuare i lavori relativi all'istanza di autorizzazione n. 2021/60257 per il progetto selvicolturale relativo al taglio del lotto boschivo comunale denominato “Bosco d'Arazza”- Loc. Bosco d'Arazza in comune di Niella Tanaro (CN), che interesserà così come indicato negli elaborati progettuali i terreni iscritti al N.C.T. del comune di Niella Tanaro (CN), al mappale n. 81 del foglio n. 6 e al mappale n. 23 del foglio n. 7 per una superficie totale di ha 2,1345, secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali ed integrativi citati in premessa, agli atti del Settore Tecnico Regionale di Cuneo, rispettando le seguenti prescrizioni:

1. l'intervento selvicolturale dovrà essere effettuato con le modalità e sulla superficie indicata nelle planimetrie di progetto e nelle integrazioni ed essere conforme agli stessi documenti;
2. sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto presentato rispettando e facendo rispettare quanto indicato nella presente Autorizzazione e nel D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. e per quanto non espresso, le prescrizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti;

3. eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali, che si intendono qui richiamati come prescrizioni obbligatorie e vincolanti dovranno essere preventivamente autorizzate;
4. il quantitativo della massa legnosa da prelevare interessata dall'intervento di taglio non dovrà superare quanto indicato nel progetto;
5. il quantitativo della massa legnosa minimo da rilasciare dovrà essere quello indicato nel progetto, nel caso in cui tale indice non dovesse essere raggiunto si dovrà provvedere a tagliare un minor numero di piante;
6. le piante dovranno essere rilasciate in modo tale da mantenere e garantire la protezione del versante da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico quali erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti del manto nevoso. Sarà cura del Progettista/Direttore dei Lavori valutare se sia necessario mantenere una copertura maggiore e/o predisporre l'eventuale rilascio di piante atterrate e quant'altro necessario per evitare i fenomeni sopra indicati;
7. lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta e dei residui legnosi, dei rami, dei cimali non dovrà interessare aree esterne e dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da corsi d'acqua in genere, impluvi, opere di regimazione idraulica come pure da alvei attivi e sensibili alla dinamica torrentizia;
8. gli scarti di lavorazione dovranno essere trattati così come indicato nell'art. 33 (Scarti di lavorazione) del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;
9. durante le operazioni di taglio ed esbosco si dovrà porre la massima attenzione a non danneggiare la rinnovazione e le ceppaie presenti;
10. in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato lo scarico, il rotolamento di materiale terroso, roccioso, ceppaie, tronchi e quant'altro verso valle;
11. le vie di esbosco dovranno avere le caratteristiche tecniche come previsto all'art. n. 52 lett. c) del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i., prima dell'inizio dei lavori dovrà essere prodotta una cartografia del posizionamento delle medesime;
12. ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio non essendo prevista esplicitamente la programmazione pluriennale degli interventi;
13. dovranno essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza;
14. si dovrà rispettare quanto indicato all'art. 34 (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali) del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;
15. ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento è trasmessa, alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale di Cuneo, Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo la “Dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori”, redatta da un tecnico forestale abilitato.

La presente Autorizzazione non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente Autorizzazione non esonera dall'obbligo di dotarsi di ogni altra Autorizzazione eventualmente necessaria in applicazione della normativa vigente.

Si specifica che la presente Autorizzazione è resa sulla base delle indagini condotte dal

professionista ed è relativa esclusivamente agli specifici aspetti forestali di competenza.

La presente Determinazione di Autorizzazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

Avverso la presente Determinazione di Autorizzazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe